


Alcol in azienda



Alcol in azienda

Testi a cura di EBAT Ente Bilaterale Artigianato Trentino, OSA Organismo Sicurezza Artigianato

Coordinamento di Sandra Brolpasino

Disegni di Stefano Rossi

© EBAT - Tutti i diritti sono riservati, è vietata la riproduzione anche parziale.

Seconda ristampa: aprile 2011 - Aggiornato nel mese di luglio 2022

Stampato dalla Tipolitografia "La Reclame" - Trento

L'alcol è la droga più utilizzata. Costa poco, è reperibile ovunque, in qualsiasi momento, ed è socialmente accettato. Ovunque, dove le persone si incontrano si beve. Dove si festeggia ci si ubriaca. L'abuso di alcol viene menzionato raramente, ma le cifre parlano da sole. Sono 1 milione e 500 mila i giovani, tra gli 11 e i 24 anni, a rischio alcol in Italia e le ragazze sono le più esposte. Tra i minorenni ha un consumo di alcol dannoso e rischioso, il 22,4% dei ragazzi e il 13% delle ragazze. Nella fascia di età 19-24 anni è a rischio il 25,3% dei maschi e il 10,4% delle femmine.

L'alcol è farmacologicamente una droga che, secondo le dosi, ha effetti euforizzanti, disinibitori, stimolanti o calmanti. Inoltre se assunto a lungo dà dipendenza. La sindrome di astinenza, più drammatica di quella dell'eroina, negli stadi iniziali si manifesta con il tremore delle mani, nei casi estremi si hanno delirio e convulsioni (delirium tremens).

È una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena, che può indurre dipendenza e provocare seri danni alle cellule di molti organi tra cui fegato e sistema nervoso centrale.

L'alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute ed il benessere degli individui ed è fra le cause principali degli infortuni sui luoghi di lavoro.

EBAT-OSA

Non è grave il clamore chiassoso dei violenti, bensì il silenzio spaventoso delle persone oneste.

(Martin Luther King)

L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera l'alcol una droga alla stregua delle altre sostanze (fumo, droghe illegali, psicofarmaci) e chiarisce come, ai nostri giorni, non si possa più parlare di uso e abuso di alcol ma di **consumo di alcol**.

Il consumo di sostanze alcoliche può determinare effetti negativi sulla salute delle persone fino a procurare dei danni cronici nel caso di uso intenso o abuso.

L'Organizzazione Internazionale per il Lavoro afferma che il 10-12% di tutti i lavoratori con età maggiore di 16 anni ha problemi legati all'abuso o alla dipendenza da alcol.

Situazioni lavorative che possono portare all'assunzione di sostanze alcoliche:

- Attività lavorative che comportano prolungati sforzi fisici.
- Esposizione a polveri e fumi, condizione che aumenta la sete.
- Mansioni che prevedono frequenti situazioni di intrattenimento (rappresentanti, venditori) e disponibilità di bevande alcoliche sul luogo di lavoro (baristi, ristoratori).
- Attività monotone, ripetitive, eccessivamente automatizzate.
- Livelli di responsabilizzazione troppo alti o anche troppo bassi rispetto alle capacità personali.
- Pressioni dirette o indirette da parte dei compagni di lavoro nell'uso di alcolici.



Essere più consapevoli rispetto al consumo di alcol significa migliorare la qualità della propria vita e, sul luogo di lavoro, significa migliorare i livelli di **sicurezza e benessere**.

Apparato normativo

Già dal 1956 la somministrazione di vino, birra e altre bevande alcoliche è vietata all'interno delle aziende (art. 42 del DPR 303/1956 - Norme generali per l'igiene del lavoro);

La legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati - ha posto le premesse per l'adozione di adeguati interventi da parte di un'ampia gamma di istituzioni. Interessante, infatti, non solo ambiti di valenza sanitaria, quali prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcolodipendenti, ma anche di interesse sociale e culturale, quali **la pubblicità, la sicurezza del traffico stradale, la regolamentazione della vendita, la sicurezza sui luoghi di lavoro.**

In particolare l'articolo 15 della legge 125/2001, che riguarda direttamente gli ambienti di lavoro, sancisce:

- il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle lavorazioni considerate a rischio (prevista l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro della Sanità)
- la possibilità del Medico Competente aziendale o del Medico del Lavoro di effettuare controlli alcolimetrici nelle aziende
- la possibilità per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, come previsto dall'articolo 124 del DPR 309/1990 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.



L'art. 20 del D. Lgs. 81/2008, dice che il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.



Carta europea sull'alcol

1. tutti hanno diritto ad una famiglia, una comunità ed un ambiente di lavoro protetti da incidenti, violenza ed altri effetti dannosi che possono derivare dal consumo di bevande alcoliche;
2. tutti hanno diritto di ricevere, fin dalla prima infanzia, un'informazione e un'educazione valida, imparziale sugli effetti che il consumo di bevande alcoliche ha sulla salute, sulla famiglia e sulla società;
3. tutti i bambini, gli adolescenti hanno diritto di crescere in un ambiente protetto dagli effetti negativi che possono derivare dal consumo di bevande alcoliche e, per quanto possibile, dalla pubblicità di bevande alcoliche;
4. tutti coloro che assumono bevande alcoliche secondo modalità dannose o a rischio, nonché i membri delle loro famiglie hanno diritto a trattamenti e cure accessibili;
5. tutti coloro che non desiderano consumare bevande alcoliche o che non possono farlo per motivi di salute o altro hanno diritto ad essere salvaguardati da pressioni al bere e sostenuti nel comportamento di non-consumo.



Alcuni segnali di allarme

Non tutte le persone che fanno un uso di sostanze alcoliche manifestano gli stessi sintomi, ma molti, nei diversi stadi della malattia, mostrano questi segni:

- **solo con l'alcol** si sentono sicuri di se stessi e a proprio agio con le persone;
- spesso, al termine di una festa o di un'intrattenimento, hanno l'abitudine di bere **"ancora un goccio"**;
- sperano nelle **occasioni** per bere e vi pensano continuamente;
- **si ubriacano** anche quando non è nelle loro intenzioni;
- cercano di **controllare** il loro modo di bere cambiando tipo di liquori, imponendosi un periodo di astinenza completa o facendo promesse di non bere;
- bevono **furtivamente**;
- **mentono** sul loro modo di bere;
- **nascondono** le bottiglie;
- bevono **sul lavoro**;
- bevono da soli;
- hanno **amnesie** alcoliche (per esempio, non ricordano il giorno dopo quello che hanno detto o fatto il giorno prima);
- bevono **al mattino presto** per curare i postumi di una sbornia e per tenere a bada sentimenti di colpa e paure;
- hanno un'**alimentazione sbagliata** e diventano denutriti;
- si ammalano di **cirrosi epatica**;
- hanno forti tremori, allucinazioni o convulsioni **quando l'alcol viene loro a mancare**.



Autovalutazione

Il test più usato per valutare la propria posizione nei confronti dell'alcol è il **CAGE test**:

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Negli ultimi tre mesi hai pensato di dover bere meno alcol? | Si | No |
| Negli ultimi tre mesi ti sei irritato perché qualcuno ti ha detto di non bere? | Si | No |
| Negli ultimi tre mesi ti sei sentito in colpa perché ritieni di bere troppo? | Si | No |
| Negli ultimi tre mesi ti sei svegliato al mattino con la voglia di bere una bevanda alcolica. | Si | No |

Se due risposte sono positive esistono problemi dovuti all'uso di alcol ed è importante smettere di bere.

Un altro test di autovalutazione sono **le 6 SETTIMANE DI ASTINENZA**: si prova a rimanere astinenti da bevande alcoliche per 6 settimane. Se non ci si riesce o, se facendolo, si manifestano problemi è consigliabile un confronto con il proprio medico di base o con il Servizio alcolologia della propria zona.



EFFETTI DELL'ALCOL

Gli effetti dipendono dalla concentrazione di alcol nel sangue = alcolemia (che si esprime in grammi/litro) e quindi dagli effetti immediati che ha sul cervello. Questo vuol dire che alla stessa quantità di alcol bevuta l'alcolemia può variare da persona a persona (peso, sesso, abitudine a bere, stomaco pieno o vuoto ...) di conseguenza anche l'eliminazione dell'alcol è influenzata da fattori individuali.

| Alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) | Effetti |
|---|------------------------|
| 0,1 – 0,5 g/l | Iniziale euforia |
| 0,6 – 1,0 g/l | Euforia più accentuata |
| 1,1 – 1,5 g/l | Ebbrezza |
| 1,6 – 2,0 g/l | Ubriachezza |
| 2,1 – 3,0 g/l | Ubriachezza grave |
| 3,1 – 4,0 g/l | Coma |
| + 4,0 g/l | Rischio di morte |

Tempi (empirici) di smaltimento

1 ora per ogni bicchiere bevuto.

Il freddo, lo sforzo fisico, il sudore così come una doccia fredda o l'assunzione di caffè NON accelerano l'eliminazione di alcol.

È fatto divieto assoluto di consumo di sostanze alcoliche a tutti i lavoratori che sono:

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con con-

- ducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
 - addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
 - operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
 - tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

L'alcol che beviamo arriva al cervello e ci dà inizialmente un SENSO DI EUFORIA, ma quando siamo sul lavoro questo non favorisce nessuna attività perché comporta una **sottovalutazione** dei pericoli e una **sopravalutazione** delle nostre capacità e delle capacità dei mezzi che stiamo manovrando (veicoli, macchine operatrici, muletti...)

Dobbiamo imparare e ricordare che l'alcol è un SEDATIVO (in antichità era usato come anestetico) quindi:

- rallenta i riflessi
- dà problemi alla vista (riduce il campo visivo e la valutazione corretta delle distanze: questo è un effetto molto pericoloso per chi lavora con gru, macchine movimento terra)
- causa problemi di coordinamento dei movimenti (in particolare nei movimenti fini e di precisione)
- dà problemi di instabilità (è molto pericoloso per chi lavora in luoghi esposti)

Alcol ed altre sostanze

Il nostro organismo può venire in contatto, nell'arco della giornata lavorativa, con sostanze nocive per l'organismo, il consumo di alcol può potenziare o aggravare l'azione di queste sostanze con conseguenze che possono essere anche molto gravi per la salute.

Di seguito si riportano alcuni esempi di sostanze che, se associate al consumo di alcol, potenziano il loro effetto:

| | |
|---|---|
| SOLVENTI (vernici, collanti, smacchianti, ecc.) | Aumentano gli effetti tossici al fegato e al sistema nervoso. |
| PESTICIDI (generalmente gli insetticidi) | Aumentano gli effetti tossici al sistema nervoso. |
| METALLI (piombo, manganese, mercurio, cobalto, cromo, ecc.) | Aumentano gli effetti tossici al fegato e al sistema nervoso. |

Anche il rumore e il freddo, se associati al consumo di sostanze alcoliche, possono provocare danni maggiori:

| | |
|---------------|--|
| RUMORE | Aumento del rischio di danni all'udito |
| FREDDO | Maggiore abbassamento della temperatura corporea |



Consigli per il Datore di Lavoro

È importante che il Datore di Lavoro riesca ad individuare i sintomi relativi all'assunzione di sostanze alcoliche (vedi elenco dei sintomi), inoltre è utile che affronti il problema con il lavoratore coinvolgendo anche il Medico Competente, il rappresentante dei lavoratori ed eventualmente un familiare; infine è importante che il Datore di Lavoro indirizzi la persona ai centri specializzati.



Più concretamente, il datore di lavoro deve organizzare l'attività lavorativa e deve affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Inoltre il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi presenti, quindi anche degli eventuali problemi alcolcorrelati di un lavoratore. Decide della politica dell'azienda rispetto al consumo di alcol, può fissare delle regole e può decidere eventuali divieti per il personale; provvede alla divulgazione di quanto definito e provvede all'informazione e alla formazione dei lavoratori a rischio; segnala al Medico Competente eventuali problemi legati all'uso di alcol. In ogni caso impedisce al lavoratore, in evidente stato di alterazione, di svolgere mansioni a rischio; applica i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL, avvisa il Medico Competente e valuta la possibilità di informare l'UOPSAL (l'organo di vigilanza).

Per adempiere alla legge nei luoghi di lavoro ci deve essere il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche e di somministrazione di sostanze alcoliche durante l'orario di lavoro. È molto importante che il Datore di Lavoro sensibilizzi i dipendenti in modo che anche durante il pasto non bevano alcol (vino e bir-

ra principalmente) facendo in modo che nella mensa non siano presenti sostanze alcoliche; sottoscrivendo degli accordi con i ristoratori convenzionati affinché non servano bevande alcoliche.

Controlli

Il Datore di Lavoro è tenuto a segnalare al Medico Competente eventuali problemi o comportamenti che possano essere legati al consumo di alcol nel rispetto dell'art. 18 co. 1 lettera C del D. Lgs. 81/2008.

Il Datore di Lavoro NON PUÒ sottoporre il lavoratore all'alcoltest: è il solo Medico Competente aziendale che decide la strategia da adottare e gli accertamenti che ritiene opportuni.

Il Medico Competente è obbligato all'effettuazione degli accertamenti sanitari finalizzati all'idoneità della mansione a rischio.

Il D. Lgs. 81/2008 prevede che vengano eseguiti sia gli accertamenti sanitari preventivi che quelli periodici; il Datore di Lavoro, il Medico Competente e i lavoratori coinvolti non possono esimersi da questo obbligo per il mancato assolvimento del quale, la vigente normativa, prevede sanzioni a carico di tutte e tre le figure coinvolte.



In Italia il codice della strada stabilisce un'alcoemia massima di 0,50 g/l come limite per poter guidare.

Ciò significa che bastano 2 bicchieri di vino o 2 boccali di birra per raggiungere il limite massimo.

Le mansioni ritenute a rischio VIETANO l'assunzione di sostanze alcoliche. Ai lavoratori adibiti ad altre mansioni, considerate meno rischiose, è comunque vietata l'assunzione di sostanze alcoliche durante l'orario di lavoro. Se l'assunzione di alcol avviene fuori dall'orario di lavoro (pausa pranzo) il limite massimo accettato, in caso di di alcol-test, è di 0,50 g/l.



ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI. (alcoldipendenze)

Accordo Conferenza Stato - Regioni del 30/03/2006

- 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
 - b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
 - e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione;

medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metro-



- politane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività offshore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

FAC-SIMILE MODULO COMUNICAZIONE LAVORATORI

Carta intestata dell'azienda

Al dipendente

Via _____
38 _____

Il sottoscritto, dipendente della ditta
..... con sede in

dichiara

di essere stato informato che ai sensi dell'Accordo Stato Regioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30.03.06 è fatto divieto assoluto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche durante l'orario di lavoro, ed in particolare per le seguenti attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi:

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
- operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Dichiara infine di essere a conoscenza delle sanzioni a cui può essere soggetto nel caso di inosservanza dell'art. 15, comma 4 della L. 125/01 (ammenda da Euro 516 a Euro 2.582) e delle eventuali sanzioni previste dal CCNL.

In fede

(il lavoratore)

FAC-SIMILE MODULO COMUNICAZIONE RISTORANTE

Al ristorante

.....

via.....

CAP.....

Vista la convenzione stipulata con codesta rispettabile Ditta per la somministrazione dei pasti al nostro personale dipendente, si ricorda il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai dipendenti della mia azienda.

Ricordo che la questa somministrazione di bevande non fa parte della convenzione e conseguentemente eventuali importi addebitati, relativi a tali voci, non saranno riconosciuti.

Si coglie l'occasione per ricordare la vostra responsabilità in merito al **divieto assoluto di somministrazione** di bevande alcoliche e/o superalcoliche per attività particolari a rischio:

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.

Si ricorda che la scrivente azienda non intende farsi carico né dei costi della somministrazione né di assumersi la responsabilità per eventuali infortuni e/o incidenti derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche durante il pasto.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



COLLANA SICUREZZA

- n 1: ALCOL IN AZIENDA** edizione ottobre 2009
prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: aprile 2011
- n 2: TOSSICODIPENDENZA IN AZIENDA** edizione novembre 2009
prima ristampa: dicembre 2009 - seconda ristampa: febbraio 2010
terza ristampa: ottobre 2010 - quarta ristampa: aprile 2011
- n 3: CADUTE DALL'ALTO NEI LAVORI IN QUOTA** edizione febbraio 2010
prima ristampa: dicembre 2010 - seconda ristampa: aprile 2011
- n 4: SOLLEVAMENTO MANUALE DEI CARICHI** edizione giugno 2010
prima ristampa: aprile 2011
- n 5: DERMATITI: USA LA TESTA, CURA LE MANI** edizione ottobre 2010
prima ristampa: aprile 2011
- n 6: FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO** edizione novembre 2010
prima ristampa: aprile 2011
- n 7: MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO ELEVATORE: IL MULETTO**
edizione dicembre 2010
prima ristampa: aprile 2011 - seconda ristampa: maggio 2012
- n 8: IL PREPOSTO: RUOLO, OBBLIGHI E FORMAZIONE**
edizione agosto 2011
prima ristampa: maggio 2012 - seconda ristampa: maggio 2013
- n 9: I NUOVI SIMBOLI PER I PRODOTTI CHIMICI** edizione ottobre 2011
prima ristampa: novembre 2012
- n 10: SETTORE ACCONCIATURA: CENNI SUI RISCHI PROFESSIONALI**
edizione dicembre 2011
prima ristampa: novembre 2012
- n 11: LUOGHI CONFINATI**
edizione dicembre 2011
- n 12: INTRODUZIONE A UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LE IMPRESE ARTIGIANE**
edizione dicembre 2011
prima ristampa: novembre 2012
- n 13: PRINCIPI DI SICUREZZA SUL LAVORO - Manuale introduttivo ad uso dei lavoratori**
edizione luglio 2012
prima ristampa: novembre 2012 - seconda ristampa: maggio 2013
terza ristampa: ottobre 2013 - quarta ristampa: aprile 2015
quinta ristampa: aprile 2016 - sesta ristampa: maggio 2017
settima ristampa: aprile 2018 - ottava ristampa marzo 2019

EBAT

Ente Bilaterale Artigianato Trentino

38122 TRENTO - Via S. Daniele Comboni, 13

tel. 0461.420681 - www.ebat.tn.it

e-mail: segreteria@ebat.tn.it - osa@ebat.tn.it -

formazione.sicurezza@ebat.tn.it